

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 14 settembre 2016)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 82

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 26 agosto 2016

ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI
BARCHI, ORCIANO DI PESARO, PIAGGE E SAN GIORGIO DI PESARO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA
LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
"NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 82/2016, ad iniziativa delle Giunta regionale, concernente "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)", nel testo approvato dalla I Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 5 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (agli atti protocollo n. 249 del 13 settembre 2016);

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Mangialardi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 13 settembre 2016;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 16 settembre 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:

1. nella proposta di legge n. 82/2016, al comma 1 dell'articolo 1 le parole "Colli Rovereschi" sono sostituite dalle seguenti "Terre Roveresche".

Il Vice Presidente
Liana Serrani

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge regionale 82/2016 ad oggetto: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)" disciplina le modalità per la costituzione di un nuovo Comune, quello che secondo la volontà dei quattro enti locali interessati prenderà il nome di Colli Rovereschi.

Il nuovo centro nasce dalla fusione dei Comuni di Barchi che conta una popolazione di circa 967 abitanti, Orciano di Pesaro che conta una popolazione di circa 2.028 abitanti, Piagge che conta una popolazione di circa 1.022 abitanti e San Giorgio di Pesaro che conta una popolazione di circa 1.388 abitanti.

I Consigli Comunali dei Comuni di Barchi con deliberazione consiliare n. 37 del 6 settembre 2016, Orciano di Pesaro, con deliberazione consiliare n. 48 del 7 settembre 2016, Piagge con deliberazione

consiliare n. 40 del 7 settembre 2016 e San Giorgio di Pesaro con deliberazione consiliare n. 39 del 6 settembre 2016, hanno espresso parere favorevole alla proposta di legge regionale n. 82/2016, adottata a seguito dell'iniziativa della Giunta regionale con DGR n. 918 dell'8 agosto 2016 di istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ad eccezione della previsione della denominazione del nuovo ente: "Colli Rovereschi" di cui all'articolo 1 della proposta di legge, che si propone di emendare sostituendola con: "Terre Roveresche".

Tale decisione trova origine, negli atti deliberativi dei Comuni interessati. In particolare con quanto deciso nelle assemblee consiliari dei Comuni di Barchi con deliberazione consiliare n. 31 del 22 luglio 2016, Orciano di Pesaro, con deliberazione consiliare n. 38 del 25 luglio 2016, Piagge con deliberazione consiliare n. 31 del 25 luglio 2016 e San Giorgio di Pesaro con deliberazione consiliare n. 31 del 22 luglio 2016, con i richiamati atti i quattro Comuni hanno deciso di richiedere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10, alla Giunta regionale di promuovere il procedimento per la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione di un nuovo comune a seguito della fusione dei comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro e individuato, concordemente il nuovo toponimo di Comune di Colli Rovereschi.

In primo luogo viene sottolineata l'origine comune di tali comunità ed i loro forti legami territoriali, nonché sociali, economici e culturali e che pertanto la creazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni storico, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di avviare percorsi di virtuosità amministrativa e progetti sostenibili per lo sviluppo locale.

La richiesta fusione si prefigge una semplificazione istituzionale ed un miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi naturalmente comporta. A tale proposito ricordano come i quattro comuni facciano dell'Unione Roveresca che gestisce la maggior parte delle funzioni fondamentali previste dalla legge Delrio e che la pur valida esperienza dell'unione Roveresca in vigore delle attuali disposizioni legislative dal punto di vista amministrativo non faciliti la gestione dei servizi.

Infine i comuni interessati affermano che la fusione dei Comuni permetterà il mantenimento degli attuali servizi e avrà la possibilità di destinare maggiori risorse agli investimenti, sulla base di una specifica programmazione e con una struttura organizzativa meno frammentata e più organizzata secondo criteri che consentano una maggiore specializzazione, una maggiore digitalizzazione dei procedimenti e la garanzia del decentramento dei servizi nelle attuali sedi comunali, mediante una rete di sportelli per il pubblico (front office) e di uffici interni di direzione (back office).

In seguito a questa volontà manifestata dai ricordati Comuni, la Giunta regionale ha predisposto la proposta di legge regionale n. 82/2016 così come stabilito dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche".

In seguito a questa volontà manifestata dai ricordati Comuni, la Giunta regionale ha predisposto la proposta di legge in oggetto così come stabilito dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche".

La proposta di legge in esame si compone di sette articoli che così possono essere riassunti:

- l'articolo 1 prevede l'istituzione del nuovo Comune mediante fusione dei confinanti comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la proposta denominazione di "Colli Rovereschi";
- l'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione;
- l'articolo 3 disciplina la successione del nuovo Comune nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti presso i Comuni che propongono la fusione;
- l'articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il nuovo Comune in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni;
- l'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa, prevedendo in particolare la nomina di un commissario governativo per la gestione, ai sensi della normativa statale;
- gli articoli 6 e 7 contengono le dichiarazioni di invarianza finanziaria e d'urgenza.

Preso atto di quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole a condizione che venga recepita la richiesta dei quattro Comuni di variare la denominazione proposta per il nuovo ente da "Colli Rovereschi" a "Terre Roveresche".

Testo proposto**Art. 1**
(Istituzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino un unico Comune denominato Colli Rovereschi, mediante fusione dei Comuni contermini di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro.

2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro.

Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l'istituzione del municipio nel territorio della comunità d'origine in cui non è ubicata la sede comunale.

3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2. Lo statuto può prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3
(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro sono trasferite al Comune di nuova istituzione.

2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
- b) il personale dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazio-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Istituzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino un unico Comune denominato ~~Colli Rovereschi~~ **Terre Roveresche**, mediante fusione dei Comuni contermini di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro.

2. *Identico*

Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

Identico

Art. 3
(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

Identico

ne di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1990).

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune)

1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'unione dei Comuni o a un'associazione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative comunali.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Orciano di Pesaro alla data dell'estinzione.

3. Entro il 31 dicembre 2016 i Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2.

5. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Orciano di Pesaro.

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune)

Identico

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

Identico

6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico